

TI_GERICHTE 14.2021.141 vom 15. April 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.141

FR: TI_GERICHTE 14.2021.141 du 15 avril 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2021.141 del 15 aprile 2022

Regeste

Rivendicazione di un conto bancario pignorato e sequestrato penalmente. Asserita cessione di credito

Erwägungen

E. 27

settembre (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. 1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell'appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). 2. Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev'essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull'oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin/Strub, Basler Kommentar zum SchKG, 3 a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). A prescindere dalla ripartizione dei ruoli processuali decisa dall'ufficio d'esecuzione sulla scorta degli art. 107 e 108 LEF, l'onere della prova grava sulla parte rivendicante conformemente all'art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii, sentenze della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016, consid. 4 e 14.2013.126 del 21 ottobre 2013, consid. 3). 3. Ricordato come colui che rivendica la proprietà di una cosa deve fornirne la prova, nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha constatato che AP 1 ha fondato la sua rivendicazione su una cessione di credito sottoscritta in suo favore da PI 4, basata su due dichiarazioni di quest'ultimo. Egli ha considerato che la prima, del 25 gennaio 2018, non è utile alla rivendicante poiché consiste unicamente in una dichiarazione di tacitazione, da cui non si evince alcuna cessione di credito. Quanto al secondo scritto, del 9 maggio 2018, se dà sì conto (e conferma) dell'esistenza di una cessione in favore di AP 1, il testo non riporta la cessione in quanto tale bensì l'attestazione/conferma dell'esistenza di una cessione, di cui non vi è traccia negli atti, poiché è avvenuta solo oralmente. PI 4 ha d'altronde dichiarato nella sua audizione che le due attestazioni del 25 gennaio e del 9 maggio 2018 costituiscono l'unica documentazione in suo possesso relativa alla vicenda in oggetto. Il Pretore aggiunto ha quindi rilevato che ciò è "troppo poco" per poter ritenere data l'esistenza di una cessione rispettosa di tutte le formalità richieste dall'art. 165 CO, sicché, in difetto di forma scritta,

l'ha ritenuta nulla. Per abbondanza, il Pretore aggiunto ha poi puntualizzato che il secondo scritto attesta solo l'avvenuto versamento della somma sul conto intestato alla PI 1, ma non l'impegno della società a restituire la somma, circostanza che non risulta dal testo della cessione, da cui emerge solo un accordo tra PI 4 e PI 2. Il primo giudice ha d'altronde precisato che la validità della cessione, dal punto di vista del terzo debitore (la banca escutente), non può essere stabilita oppure estesa interpretando la dichiarazione, la quale non fornisce la chiarezza necessaria a garantire la sicurezza giuridica, i punti essenziali della cessione non essendo stati riportati nella forma scritta richiesta dalla legge. In definitiva, il primo giudice ha concluso che AP 1 non è riuscita a dimostrare l'esistenza di un diritto preminente rispetto al bene pignorato. 4. Nell'appello (n. 23) AP 1 sostiene invece di aver dimostrato l'esistenza di un accordo orale tra PI 4 e la PI 1 quanto alla restituzione dell'importo depositato: la società l'ha infatti ricevuto in nome e per conto di PI 4, ciò che costui ha confermato sia nelle due dichiarazioni sia in sede d'audizione testimoniale, per tacere del fatto che nessuno ha mai allegato il contrario. L'accordo prevedeva del resto che sarebbe stato l'avente diritto di firma sul conto, ossia PI 2, a prelevare l'importo per (ri)consegnarlo a PI 4. L'appellante sostiene altresì (n. 22) che la cessione è valida dal punto di vista formale, la dichiarazione del 9 maggio 2018 non essendo una semplice conferma di una precedente cessione avvenuta oralmente, bensì una cessione di credito in quanto tale, redatta in forma scritta e contenente tutti gli essenziali negotii, ossia la menzione di PI 4 come cedente, di AP 1 come cessionaria e della PI 1 come debitrice ceduta e non necessita di alcuna interpretazione (n. 24). D'altronde, continua l'appellante (n. 23), che non esista un accordo scritto di restituzione tra PI 4 e la PI 1 non significa che un tale accordo non vi sia e nemmeno nella cessione di credito – che secondo il Tribunale federale ha carattere astratto – esso doveva figurare, non trattandosi di un elemento essenziale dell'accordo. 4.1 L'appellante pretende di essere titolare del credito ceduto da PI 4, ovvero del credito vantato da quest'ultimo nei confronti della PI 1 in restituzione dei € 169'822.12 versati sul conto pignorato. Ora, il pignoramento eseguito a favore dell'AO 1 non verte su quel credito, bensì sul conto direttamente, vale a dire sul credito della PI 1 nei confronti della banca. Sul credito pignorato AP 1 non vanta – neppure allega di vantare – alcuna titolarità. A prescindere dalla questione della validità della cessione, l'appellante può tutt'al più far valere un diritto di natura personale nei confronti della PI 1, che però non è “incompatibile con il pignoramento né dev'essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione” nel senso dell'art. 106 cpv. 1 LEF (DTF 119 III 22; sentenza della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016, consid. 4.2/c, massimata in RtiD 2017 I 745 n. 45c; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF). 4.2 Ancorché per un altro motivo, la sentenza impugnata merita pertanto conferma senza che sia necessario esaminare la questione della validità della cessione del credito di PI 4, che verte su un credito diverso da quello pignorato ed è pertanto senza rilievo nella causa in esame. 5. L'appellante (n. 14 – 20) fa anche valere che la AO 1, come convenuta nell'azione di rivendicazione, avrebbe dovuto dimostrare che gli averi sul conto bancario erano di pertinenza dell'avente diritto economico PI 3, ciò che ritiene non essere il caso (n. 25), per il motivo che gli stessi sono manifestamente di pertinenza di un terzo, ossia della titolare PI 1, la quale è, come ammesso dalla banca stessa, l'unico soggetto giuridicamente legittimato nei suoi confronti. AP 1 perde però di vista di non essere parte della procedura esecutiva, sicché non è legittimata a contestare la pignorabilità del credito della PI 1 nei confronti della banca, e di non aver alcun interesse personale degno di protezione di rivendicare tale credito al posto della sua titolare, appunto la società panamense. L'appellante omette inoltre di considerare che

nell'azione di rivendicazione giusta l'art. 109 LEF non incombe al creditore dimostrare di avere il diritto di far pignorare il bene rivendicato, bensì al rivendicante – cioè lei nella fattispecie – provare di essere titolare di un proprio diritto (reale o di distrazione) suscettibile di ostare al pignoramento nel senso dell'art. 106 LEF. Ne segue che la decisione impugnata non presta il fianco alla critica nemmeno da questo punto di vista. 6. AP 1 (n. 21) si duole infine che il Pretore aggiunto non si è espresso sul fatto, già fatto valere in prima sede, che l'AFC ha dissequestrato gli averi bancari in suo favore (doc. A, allegato 2: “ in modo di effettuare un pagamento a favore della signora AP 1”) e che PI 3 non ha interposto reclamo contro la decisione di dissequestro del Procuratore pubblico (doc. 9), che è quindi passata in giudicato, di modo che queste decisioni di autorità fiscali e penali vincolano le autorità d'esecuzione e fallimento giusta l'art. 44 LEF. 6.1 Ora, solo la decisione di confisca definitiva osta al pignoramento dei beni confiscati o fa decadere il pignoramento già eseguito, in quanto essi escono dal patrimonio dell'escusso per entrare in quello del beneficiario della confisca. Certo, l'art. 44 LEF non si applica solo alla realizzazione dei beni confiscati, ma anche alle misure provvisorie di blocco come il sequestro penale (DTF 115 III 3 consid. 3/a; sentenze del Tribunale federale 1B_388/2016 del 6 marzo 2017, consid. 3.3, e della CEF 15.2014.138 del 23 marzo 2015, RtiD 2015 II 880 segg. n. 48c consid. 5), il quale tuttavia non osta al pignoramento o al mantenimento del pignoramento dei beni sequestrati (DTF 93 III 93 consid. 3), ma solo alla loro realizzazione e alla distribuzione del ricavato (DTF 131 III 657 consid. 3.2), finché ne rimangono possibili la confisca o la restituzione giusta l'art. 70 CP – mentre il sequestro conservativo in vista dell'esecuzione del risarcimento equivalente previsto dall'art. 71 cpv. 3 CP non conferisce alcun privilegio allo Stato o alla persona lesa (DTF 142 III 176 consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 consid. 3.3). 6.2 Nel caso specifico, il credito rivendicato non è stato confiscato e i sequestri penali sono stati tolti (sopra ad F). Non vi è pertanto (più) spazio per applicare l'art. 44 LEF. Ad ogni modo i sequestri penali non ostavano al mantenimento del pignoramento (sopra consid. 6.1). Lo scritto dell'AFC di cui si avvale l'appellante (doc. A, allegato 2) è solo una decisione di dissequestro parziale, che non dispone alcuna confisca (nel senso dell'art. 44 LEF) a favore dell'appellante, ma contiene solo l'invito alla banca, “come richiesto dal contribuente” , di “effettuare un pagamento a favore della signora AP 1 così come da istruzioni da voi ricevute” . Si tratta quindi solo di disposizioni private date alla banca dal rappresentante della titolare del conto, che non vincolano l'UE . Ciò posto, anche tale censura cade nel vuoto, segnando così l'esito definitivo del reclamo. 7. La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (RL 178.200), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). 8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 169'822.12, raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 8'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. AP 1 rifonderà all'AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100

cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.